IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **39**

DI DATA: **23/12/2022**

OGGETTO: **PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE "IN OPERANDO SPECTROSCOPY" PER HYDROGEN VALLEY. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA COPPIA DI REATTORI CHIMICI AD ALTA TEMPERATURA PER MISURE DI ASSORBIMENTO RAGGI X**

CIG 950644890E

CUP J97G22000350002

COD PROG 99207 - ARGO PSC PT HV

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2022.12.23 16:01:57 +01'00'

☑ impegno 1792/2022

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTI

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021 che consente di procedere mediante affidamento diretto per l'acquisto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

- l'art. 63, comma 2, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consente di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, in caso in cui "la concorrenza è assente per motivi tecnici";

RICHIAMATA la propria disposizione n. 22 di data 2 novembre 2022, con cui è stato approvato l'avviso di trasparenza preventiva relativo all'affidamento della fornitura di una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X, per verificare la sussistenza dei presupposti di unicità tecnica che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dal citato articolo 63;

RICHIAMATE le conclusioni della relazione istruttoria, conservata agli atti dell'ente, che ha individuato quale unico operatore economico sul mercato in grado di fornire una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X, con le specifiche richieste dall'amministrazione la società Ferrovac GMBH con sede in Thurgauerstrasse 72 - 8050 Zurigo, Svizzera C.F.-P.IVA CHE-104.386.685 MWST;

PRESO ATTO che, all'esito dell'indagine effettuata per assicurare la necessaria trasparenza e apertura al mercato preliminare alla scelta del contraente, non è stata presentata nessuna proposta alternativa a quella individuata dalla relazione tecnica;

CONSIDERATO il permanere delle esigenze di acquisto di una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X;

VISTO il preventivo per la fornitura presentato dalla società Ferrovac GMBH con sede in Thurgauerstrasse 72 - 8050 Zurigo, Svizzera C.F.–P.IVA CHE-104.386.685 MWST, pari a 58.717,89 CHF (franchi svizzeri), oltre a 4.850,00 CHF, per parti di ricambio per complessivi 63.567,89 CHF che corrispondono all'importo stimato di 75.000,00 euro, tenendo conto altresì delle spese accessorie e delle possibili oscillazioni del tasso di cambio, cui va aggiunta l'IVA in misura di legge;

VISTO l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";

DATO ATTO che l'acquisto della coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X, rientra nell'ambito delle acquisizioni beni funzionalmente destinati all'attività di ricerca"in operando spectroscopy facility" per lo studio della reattività di superficie e in particolare per l'utilizzo dell'idrogeno nelle fuel cells. Si rende quindi necessaria l'acquisizione di nuovi reattori atti all'analisi in operando delle superfici a temperature di circa 600 Celsius che sono necessarie per simulare le condizioni di combustione dell'idrogeno in fuel cells.

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, nel rispetto dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individuando quale fornitore, sulla base delle esigenze come sopra rappresentate, la società Ferrovac GMBH, al prezzo di 63.567,89 CHF (franchi svizzeri) che corrispondono all'importo stimato di 75.000,00 euro, tenendo conto altresì delle spese accessorie relative alle operazioni di sdoganamento, servizio che verrà affidato a ditta specializzata da individuarsi, e delle possibili oscillazioni del tasso di cambio, cui va aggiunta l'IVA in misura di legge;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche sui requisiti generali di legge in capo all'operatore economico citato;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo il positivo esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto, che verrà sottoscritto ad avvenuta dichiarazione di efficacia dell'affidamento, allegato alla presente disposizione;

VERIFICATO che la presente spesa trova copertura sul capitolo 2202 "ACQUISTO MEZZI, APPARECCCHIATURE E MACCHINARI", cod. 99207 "ARGO PSC PT HV", CDC 90;

DATO ATTO che:

- il CIG della procedura è 950644890E e il CUP J97G22000350002;
- il CUI (codice unico intervento) assegnato è F00531590321202200011, come risultante dalla programmazione biennale di acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- la spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 67, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto "Ricerca e tecnologie" per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23 e di data 30 maggio 2022, n. 42, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti, per effetto delle quali l'Istituto "Ricerca e tecnologie" assume la denominazione di "Istituto Ricerca per Innovazione Tecnologica", il cui incarico di direzione è assegnato al sottoscritto Direttore;
- l'Ordine di Servizio n. 14 del 30 maggio 2022, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 15 giugno 2022, n. 148, relativa all'"assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa capacità di spesa" e all'"aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa capacità di spesa ai direttori di Struttura, Sezione e Istituto", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

CONSIDERATO che il progetto "Stazione sperimentale per Hydrogen Valley" è di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

DISPONE

- di affidare la fornitura una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X, con le specifiche richieste dall'amministrazione, alla ditta. Ferrovac GMBH con sede in Thurgauerstrasse 72 - 8050 Zurigo, Svizzera C.F.–P.IVA CHE-104.386.685 MWST al prezzo di 63.567,89 CHF + IVA che corrispondono all'importo stimato di 75.000,00 euro, tenendo conto altresì delle spese accessorie relative alle operazioni di sdoganamento, servizio che verrà affidato a ditta specializzata da individuarsi, e delle possibili oscillazioni del tasso di cambio, cui va aggiunta l' IVA in misura di legge;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente disposizione;
- di impegnare l'importo di € 91.500,00 IVA inclusa sul capitolo 2202, cod prog. 99207, CDC 90;
- di dare atto che il CIG della procedura è 950644890E, il CUP J97G22000350002 e il CUI (codice unico intervento) assegnato è F00531590321202200011;
- di dare atto che tale spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto
Ricerca per l'Innovazione Tecnologica
Stefano Cozzini

Firmato digitalmente da: STEFANO COZZINI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 23/12/2022 12:32:27

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA
DI UNA COPPIA DI REATTORI CHIMICI AD ALTA TEMPERATURA PER MISURE DI ASSORBIMENTO DI RAGGI X
CIG 950644890E
CUP J97G22000350002

Tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (d'ora in poi l'Amministrazione)

Ente Pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. e P.I. 00531590321, rappresentato da Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente

e

l'Impresa

Ferrovac GMBH

con sede in Thurgauerstrasse 72 - 8050 Zurigo, Svizzera

C.F. – P.IVA CHE-104.386.685 MWST, rappresentata da Urs Maier, Amministratore Delegato

Premessa

1. Con disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca Per L'innovazione Tecnologica n. 22 di data 2 novembre 2022, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha proceduto con un avviso di trasparenza preventiva per verificare la sussistenza dei presupposti di unicità tecnica che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'articolo 63 D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X, per la creazione di una stazione sperimentale "in operando spectroscopy", nell'ambito di "Hydrogen Valley", progetto di ricerca finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia. L'avviso di trasparenza preventiva è stato pubblicato in data 02.11.2022 sul profilo istituzionale dell'Amministrazione e sulla piattaforma unica della trasparenza e pubblicità gestita dal MIT (Servizio Contratti Pubblici – SCP) e la scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 18.11.2022.
2. All'esito dell'indagine effettuata per assicurare la necessaria trasparenza e apertura al mercato preliminare alla scelta del contraente, non è stata presentata nessuna proposta alternativa a quella individuata dalla relazione tecnica, conservata agli atti dell'ente, che ha individuato quale unico operatore economico sul mercato in grado di fornire di una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X, con le specifiche richieste dall'amministrazione la società società Ferrovac GMBH con sede in Thurgauerstrasse 72 - 8050 Zurigo, Svizzera C.F.-P.IVA CHE-104.386.685 MWST.
3. Con disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca Per L'innovazione Tecnologica n. __ di data __ _____ 2022, Area Science Park ha disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X alla ditta società Ferrovac GMBH.

4. L'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende concluso con la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione, e del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto i seguenti documenti:

- **L'offerta economica (mod M03) di data 02.12.2022** (d'ora in poi "l'Offerta");
- **Le schede tecniche allegate all'offerta economica;**
- **Il Capitolato Tecnico prestazionale (d'ora in poi Capitolato),** redatto dall'Amministrazione e sottoscritto per accettazione dall'Impresa;

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in poi "Codice "), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, reperibile al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente contratto e, in quanto richiamati, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

6. Sono da ritenersi comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato e dai documenti allegati nella loro interezza.

7. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto.

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di una coppia di reattori chimici ad alta temperatura per misure di assorbimento di raggi X "Reaction Cell for Sorft X-Ray Absorption Spectroscopy". Si rimanda al Capitolato Tecnico e alle schede tecniche allegate all'offerta per la descrizione completa delle caratteristiche tecniche della fornitura.

Art. 3 – Modalità di installazione. Collaudo.

1. La fornitura comprende la sola consegna a carico dell'Appaltatore.

2. Le modalità di verifica/collaudo della fornitura sono descritte nel Capitolato Tecnico.

3. In caso di collaudo negativo, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 4 – Luogo e termine di consegna.

1. La fornitura dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto presso il CNR-IOM - edificio MM, in AREA Science Park, S.S. 14 Km 163.5, Basovizza, Trieste.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto.

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto viene determinato in **63.567,89 CHF (franchi svizzeri),** cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Art. 6 – Garanzie e assistenza tecnica; responsabilità.

1. Indipendentemente dal collaudo positivo, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni.

2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura per 12 (dodici) mesi.

3. La violazione di questa norma comporta l'applicazione della penale di cui all'articolo 18 comma 1.

4. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi volti a ripristinare le normali condizioni operative e funzionali previste per i beni e servizi oggetto della fornitura, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

5. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato con dolo o colpa grave a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso del sistema fornita.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 9 – Trattamento dati personali.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale

ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 10 – Subappalto.

Non è previsto il ricorso al subappalto.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. **950644890E** il CUP **J97G22000350002**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG e il CUP in ogni documento contabile afferente al presente contratto.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

Art. 12 - Garanzia definitiva.

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad Euro _____, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.

In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - Recesso per giusta causa.

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito.

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento.

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;

b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

c) reiterata e ingiustificata inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;

d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione;

e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

f) ingiustificato ritardo superiore a 30 giorni nei tempi di consegna previsti dall'art. 4 del presente contratto.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto.

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.

4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Penali.

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato dall'Amministrazione oppure a quanto offerto dall'Appaltatore con la presentazione dell'Offerta, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs 50/2016, comma 4, in caso di ingiustificato ritardo nella consegna rispetto al termine previsto all'art. 4 del presente contratto, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille per giorno di ritardo dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni ad Area Science Park nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia per la quota parte relativa ai danni subiti.

5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare.

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

1. Area Science Park, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.

1. **Il Responsabile del Procedimento è Stefano Cozzini,** Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica. Non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo dell'appalto oggetto di affidamento.

Art. 22 - Fatturazione e pagamenti.

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto con le modalità previste dal Capitolato Tecnico, su presentazione di fattura.

2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, nonché al **CIG 950644890E** e al **CUP J97G22000350002.** Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

9. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

10. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC.**

11. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura

"operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

12. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell'Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 24 - Disposizioni anticorruzione.

1. Nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 25 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali.

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata, in caso d'uso, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 (Garanzie e assistenza tecnica; responsabilità)

Art. 18 (Penali)

Art. 20 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia)

Art. 23 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore)

Art. 25 (Foro di competenza)

Art. 26 (Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali)

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.